

L'applicazione in Italia della “Carta europea dell'autonomia locale”

**Questioni formulate dalla delegazione del *Congress of Local and Regional Authorities*
del Consiglio d'Europa per l'incontro con la Corte costituzionale del 3 novembre 2011**

a cura di M. Belloci
R. Nevola

ottobre 2011

INDICE

L. 30 dicembre 1989, n. 439. Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985

Questioni formulate dalla delegazione del *Congress of Local and Regional Authorities* del Consiglio d'Europa per l'incontro con la Corte costituzionale del 3 novembre 2011

L. 30 dicembre 1989, n. 439 ⁽¹⁾.

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 gennaio 1990, n. 17, S.O.

(2) Si riporta soltanto il testo della traduzione non ufficiale.

1. 2. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

2. 1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 della convenzione medesima.

3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Carta europea dell'autonomia locale

Preambolo

Traduzione non ufficiale

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Carta,

considerando che il fine del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri, per salvaguardare e promuovere gli ideali ed i principi che sono il loro patrimonio comune;

considerando che la stipulazione di accordi nel settore amministrativo è uno dei mezzi atti a realizzare detto fine;

considerando che le collettività locali costituiscono uno dei principali fondamenti di ogni regime democratico;

considerando che il diritto dei cittadini a partecipare alla gestione degli affari pubblici fa parte dei principi democratici comuni a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa;

convinti che è a livello locale che il predetto diritto può essere esercitato il più direttamente possibile;

convinti che l'esistenza di collettività locali investite di responsabilità effettive, consente un'amministrazione efficace e vicina al cittadino;

consapevoli del fatto che la difesa ed il rafforzamento dell'autonomia locale nei vari Paesi europei rappresentano un importante contributo alla edificazione di un'Europa fondata sui principi della democrazia e del decentramento del potere;

affermando che ciò presuppone l'esistenza di collettività locali dotate di organi decisionali democraticamente costituiti, che beneficino di una vasta autonomia per quanto riguarda le loro competenze, le modalità di esercizio delle stesse, ed i mezzi necessari all'espletamento dei loro compiti istituzionali;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti s'impegnano a considerarsi vincolate dagli articoli seguenti, nella maniera e nella misura prescritta dall'art. 12 della presente Carta.

PARTE I

Articolo 2

Fondamento costituzionale e legale dell'autonomia locale

Il principio dell'autonomia locale deve essere riconosciuto dalla legislazione interna, e per quanto possibile, dalla Costituzione.

Articolo 3

Concetto di autonomia locale

1. Per autonomia locale, s'intende il diritto e la capacità effettiva, per le collettività locali, di regolamentare ed amministrare nell'ambito della legge, sotto la loro responsabilità, e a favore delle popolazioni, una parte importante di affari pubblici.
 2. Tale diritto è esercitato da Consigli e Assemblee costituiti da membri eletti a suffragio libero, segreto, paritario, diretto ed universale, in grado di disporre di organi esecutivi responsabili nei loro confronti. Detta disposizione non pregiudica il ricorso alle Assemblee di cittadini, al referendum, o ad ogni altra forma di partecipazione diretta dei cittadini qualora questa sia consentita dalla legge.
-

Articolo 4

Portata dell'autonomia locale

1. Le competenze di base delle collettività locali sono stabilite dalla Costituzione o dalla legge. Tuttavia, detta norma non vieta il conferimento, alle collettività locali, di competenze specifiche, in conformità alla legge.
2. Le collettività locali hanno, nell'ambito della legge, ogni più ampia facoltà di prendere iniziative proprie per qualsiasi questione che non esuli dalla loro competenza o sia assegnata ad un'altra autorità.
3. L'esercizio delle responsabilità pubbliche deve, in linea di massima, incombere di preferenza sulle autorità più vicine ai cittadini. L'assegnazione di una responsabilità ad un'altra autorità deve tener conto dell'ampiezza e della natura del compito e delle esigenze di efficacia e di economia.
4. Le competenze affidate alle collettività locali devono di regola essere complete ed integrali. Possono essere messe in causa o limitate da un'altra autorità, centrale o regionale, solamente nell'ambito della legge.
5. In caso di delega dei poteri da parte di un'autorità centrale o regionale, le collettività locali devono fruire, per quanto possibile, della libertà di armonizzare l'esercizio delle loro funzioni alle condizioni locali.
6. Le collettività locali dovranno essere consultate per quanto possibile, in tempo utile ed in maniera opportuna nel corso dei processi di programmazione e di decisione per tutte le questioni che le riguardano direttamente.

Articolo 5

Tutela dei limiti territoriali delle collettività locali

Per ogni modifica dei limiti locali territoriali, le collettività locali interessate, dovranno essere preliminarmente consultate, eventualmente mediante referendum, qualora ciò sia consentito dalla legge.

Articolo 6

Adeguamento delle strutture e dei mezzi amministrativi alle missioni delle collettività locali

1. Senza pregiudizio di norme più generali emanate dalla legge, le collettività locali devono poter definire esse stesse le strutture amministrative interne di cui intendono dotarsi, per adeguarle alle loro esigenze specifiche in modo tale da consentire un'amministrazione efficace.

2. Lo statuto del personale delle collettività locali, deve consentire un reclutamento di qualità, che si basi sui principi del merito e della competenza; a tal fine, deve associare adeguate condizioni di formazione, di remunerazione e di prospettive di carriera.

Articolo 7

Condizioni dell'esercizio delle responsabilità a livello locale

1. Lo statuto dei rappresentanti eletti dalle collettività locali deve assicurare il libero esercizio del loro mandato.

2. Esso deve consentire un adeguato compenso finanziario delle spese derivanti dall'esercizio del loro mandato, nonché, se del caso, un compenso finanziario per i profitti persi, od una remunerazione per il lavoro svolto, nonché un'adeguata copertura sociale.

3. Le funzioni ed attività incompatibili con il mandato di eletto locale possono essere stabilite solamente dalla legge o dai principi giuridici fondamentali.

Articolo 8

Verifica amministrativa degli atti delle collettività locali

1. Ogni verifica amministrativa sulle collettività locali potrà essere effettuata solamente nelle forme e nei casi previsti dalla Costituzione o dalla legge.

2. Ogni verifica amministrativa degli atti delle collettività locali deve di regola avere come unico fine di assicurare il rispetto della legalità e dei principi costituzionali. La verifica amministrativa può, tuttavia, comportare una verifica esercitata da autorità, a livello superiore, dell'opportunità in merito ai compiti, la cui esecuzione è delegata alle collettività locali.

3. La verifica amministrativa delle collettività locali deve essere esercitata nel rispetto di un equilibrio tra l'ampiezza dell'intervento dell'autorità di controllo e dell'importanza degli interessi che essa intende salvaguardare.

Articolo 9

Risorse finanziarie delle collettività locali

1. Le collettività locali hanno diritto, nell'ambito della politica economica nazionale, a risorse proprie sufficienti, di cui possano disporre liberamente nell'esercizio delle loro competenze.
2. Le risorse finanziarie delle collettività locali devono essere proporzionate alle competenze previste dalla Costituzione o dalla legge.
3. Una parte almeno delle risorse finanziarie delle collettività locali deve provenire da tasse e imposte locali di cui esse hanno facoltà di stabilire il tasso nei limiti previsti dalla legge.
4. I sistemi finanziari, che sostengono le risorse di cui dispongono le collettività locali, devono essere di natura sufficientemente diversificata ed evolutiva per consentire loro di seguire, in pratica, per quanto possibile, lo andamento reale dei costi di esercizio delle loro competenze.
5. La tutela delle collettività locali finanziariamente più deboli richiede la messa in opera di procedure di perequazione finanziaria o di misure equivalenti, destinate a correggere gli effetti di una ripartizione impari di fonti potenziali di finanziamento, nonché degli oneri loro incombenti. Dette procedure o misure non devono diminuire la libertà di opzione delle collettività locali nel proprio settore di responsabilità.
6. Le collettività locali dovranno essere opportunamente consultate per quanto riguarda le modalità dell'assegnazione, nei loro confronti, delle risorse nuovamente distribuite.
7. Per quanto possibile, le sovvenzioni concesse alle collettività locali, non dovranno essere destinate al finanziamento di progetti specifici. La concessione di sovvenzioni non deve pregiudicare la libertà fondamentale della politica delle collettività locali, nel proprio settore di competenza.
8. Per finanziare le loro spese di investimento, le collettività locali devono poter avere accesso, in conformità alla legge, al mercato nazionale dei capitali.

Articolo 10

Il diritto di associazione delle collettività locali

1. Le collettività locali hanno diritto, nell'esercizio delle loro competenze, a collaborare e, nell'ambito della legge, ad associarsi ad altre collettività locali per la realizzazione di attività di interesse comune.

2. Il diritto delle collettività locali, di aderire ad un'associazione per la tutela e la promozione dei loro interessi comuni, e quello di aderire ad un'associazione internazionale di collettività locali, devono essere riconosciuti in ogni Stato.

3. Le collettività locali, possono, alle condizioni eventualmente previste dalla legge, cooperare con le collettività di altri Stati.

Articolo 11

Tutela legale dell'autonomia locale

Le collettività locali devono disporre di un diritto di ricorso giurisdizionale, per garantire il libero esercizio delle loro competenze ed il rispetto dei principi di autonomia locale, consacrati dalla Costituzione o dalla legislazione interna.

PARTE II

Disposizioni varie

Articolo 12

Impegni

1. Ciascuna Parte s'impegna a considerarsi vincolata da venti almeno dei paragrafi della Parte I della Carta, di cui almeno 10 prescelti tra i paragrafi seguenti:

articolo 2,

articolo 3, paragrafi 1 e 2,

articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4,

articolo 5,

articolo 7, paragrafo 1,

articolo 8, paragrafo 2,

articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3,

articolo 10, paragrafo 1,

articolo 11.

2. Ciascuno Stato contraente, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, notificherà al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, i paragrafi prescelti in conformità alla norma del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Ciascuna Parte può, in qualsiasi ulteriore momento notificare al Segretario Generale che essa si considera vincolata da ogni altro paragrafo della presente Carta, che non aveva ancora accettato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Detti successivi impegni verranno considerati come parte integrante della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della Parte che effettua la notifica, e produrranno i medesimi effetti dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 13

Collettività cui si applica la Carta

I principi di autonomia locale contenuti nella presente Carta, si applicano a tutte le categorie di collettività locali esistenti sul territorio della Parte. Ciascuna Parte può tuttavia, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, designare le categorie di collettività locali e regionali alle quali intende limitare il settore di applicazione o che intende escludere dal settore di applicazione della presente Carta. Essa può anche includere altre categorie di collettività locali o regionali nell'ambito di applicazione della Carta, mediante ulteriore notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 14

Comunicazioni di informazioni

Ciascuna Parte trasmette al Segretario Generale del Consiglio d'Europa ogni opportuna informazione relativa alle disposizioni legislative ed altre misure adottate allo scopo di adeguarsi ai termini della presente Carta.

PARTE III

Articolo 15

Firma, ratifica, entrata in vigore

1. La presente Carta è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
 2. La presente Carta entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale quattro Stati membri del Consiglio d'Europa abbiano espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Carta, in conformità alle norme del paragrafo precedente.
 3. Per ogni Stato membro che esprimerà successivamente il suo consenso ad essere vincolato dalla Carta, questa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
-

Articolo 16

Clausola territoriale

1. Ciascuno Stato può, al momento della firma, o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione indicare il o i territori cui si applicherà la presente Carta.
2. Ciascuno Stato potrà, in qualsiasi altro successivo momento, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Carta ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. La Carta entrerà in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione resa, in virtù dei due paragrafi precedenti, potrà essere ritirata, per quanto riguarda i territori indicati in detta dichiarazione, mediante notifica inviata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 17

Denuncia

1. Nessuna Parte può denunciare il presente Statuto prima dello scadere di un periodo di cinque anni successivo alla data di entrata in vigore della Carta nei suoi confronti. Un preavviso di sei mesi sarà notificato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Detta denuncia non pregiudica la validità della Carta nei confronti delle altre Parti, fermo restando che il numero di queste non sia mai inferiore a quattro.

2. Ciascuna Parte può, in conformità alle norme enunciate nel paragrafo precedente, denunciare ogni paragrafo della Parte I della Carta da essa accettato, con riserva che il numero e la categoria dei paragrafi cui questa Parte è vincolata rimangano conformi alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1. Ciascuna Parte che, a seguito della denuncia di un paragrafo, non si adegui più alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, sarà considerata come avendo denunciato la Carta stessa.

Articolo 18

Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio:

- a) ogni firma;
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
- c) ogni data di entrata in vigore della presente Carta, in conformità al suo articolo 15;
- d) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafi 2 e 3;

e) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 13;

f) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Carta.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Carta.

Fatto a Strasburgo il 15 ottobre 1985 in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare, che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il segretario Generale del Consiglio d'Europa ne invierà copia autenticata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

(Seguono le firme)

The Congress of Local and Regional Authorities

Monitoring Committee

Indicative list of questions for the meeting of the CLRAE delegation and the President of the Constitutional Court.

Key questions:

1. Has your Court dealt with any cases where you had to interpret domestic legislation in the light of the Charter?

Allo stato, si registra una sola decisione (sentenza n. 325 del 2010; punto 6.2. del Considerato in diritto) nella quale la Corte si è pronunciata sulla costituzionalità di disposizioni interne impugnate per assertedo contrasto con taluni articoli della Carta europea dell'autonomia locale. Nel dichiarare la non fondatezza delle censure specificamente prospettate dalla parte ricorrente, la Corte si è "evidenziato che gli evocati articoli della Carta europea dell'autonomia locale non hanno uno specifico contenuto precettivo, ma sono prevalentemente definitivi (art. 3, comma 1), programmatici (art. 4, comma 2) e, comunque, generici (art. 4, comma 4). Inoltre, la stessa Carta, al comma 1 dell'evocato art. 4, afferma, con previsione di carattere generale, che «le competenze di base delle collettività locali sono stabilite dalla Costituzione o dalla legge», con ciò rinviando alla normativa nazionale la definizione del quadro generale delle competenze".

2. Do you think the Charter could acquire the status of a source of domestic law, at least as a parameter for determining the constitutionality of an ordinary law at variance with its provisions?

Sebbene nella sentenza n. 325 del 2010 la Corte abbia affermato il valore solo definitorio e programmatico delle disposizioni della Carta europea dell'autonomia locale (citati art. 3, comma 1 e art. 4, commi 2 e 4), si può ritenere che la stessa, costituendo atto di diritto internazionale recepito con legge ordinaria nell'ordinamento interno, ricada nell'alveo della previsione del primo comma dell'art. 117 Cost. che impone al legislatore statale e regionale il rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali. Ne deriva che, nonostante la mancanza di precettività delle sue disposizioni, la Carta si pone come parametro idoneo ad orientare l'attività sia del legislatore, al quale non dovrebbe essere consentito dettare discipline con essa contrastanti, sia dell'interprete, tenuto ad applicare la normativa vigente in conformità con i disposti della Carta medesima.

3. What are the most controversial issues concerning local and regional authorities and the Constitution?

Successivamente all'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), la Corte ha avuto modo di occuparsi in molteplici occasioni dei delicati rapporti tra le entità territoriali che, ai sensi dell'art. 114 Cost., compongono la Repubblica italiana. Una prima problematica, tra le più complesse, ha riguardato l'allocazione delle funzioni amministrative che l'art. 118, primo comma, Cost.

attribuisce espressamente ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In diverse pronunce (per tutte si veda la sentenza n. 303 del 2003), la Corte ha ritenuto la conformità a Costituzione del trasferimento delle funzioni amministrative in capo allo Stato, quale livello di governo più adeguato ad espletarle, riconoscendo, nel contempo, allo Stato medesimo la legittimazione a disciplinarle per legge l'esercizio anche in materie attribuite dall'art. 117, terzo e quarto comma, Cost. alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni. La cd. attrazione in sussidiarietà è stata, tuttavia, presidiata da particolari forme di garanzia a tutela della posizione degli enti substatali, limpidamente delineate nei seguenti passaggi della sentenza n. 6 del 2004: “perché (...) una legge statale possa legittimamente attribuire funzioni amministrative a livello centrale ed al tempo stesso regolarne l'esercizio, è necessario che essa innanzi tutto rispetti i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza nella allocazione delle funzioni amministrative, rispondendo ad esigenze di esercizio unitario di tali funzioni. È necessario, inoltre, che tale legge detti una disciplina logicamente pertinente, dunque idonea alla regolazione delle suddette funzioni, e che risulti limitata a quanto strettamente indispensabile a tale fine. Da ultimo, essa deve risultare adottata a seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, deve prevedere adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali”.

Altri importanti filoni emersi nella giurisprudenza costituzionale dell'ultimo decennio hanno riguardato i seguenti ambiti:

- la concorrenza di competenze legislative costituzionalmente assegnate allo Stato ed alle Regioni, a proposito della quale la Corte ha affermato che, ove non sia possibile individuare una materia (e dunque una competenza) prevalente sulle altre, un principio implicito nella Costituzione “esige di adottare il «canone della leale collaborazione, che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze»” (sentenza n. 278 del 2010; punto 12 del Considerato in diritto);
- i poteri sostitutivi riconosciuti allo Stato o alle Regioni nei confronti degli enti locali. Su questo versante, particolarmente delicato per gli equilibri istituzionali della Repubblica, la Corte ha evidenziato che “l'esercizio del potere sostitutivo” straordinario attribuito al Governo dall'art. 120, secondo comma, Cost. “deve compiersi (...) in base alle procedure stabilite dalla legge a garanzia dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione” (sentenza n. 165 del 2011);
- l'autonomia finanziaria delle Regioni. In proposito si segnala una cospicua giurisprudenza costituzionale che ha dettagliatamente delineato il riparto di competenza sul versante del coordinamento finanziario (art. 117, terzo comma, Cost.), con particolare riguardo ai fondi vincolati, giungendo ad affermare che, nelle materie riservate alla competenza esclusiva o concorrente delle Regioni, “non è consentita (...) l'istituzione di fondi speciali o comunque la destinazione, in modo vincolato, di risorse finanziarie, senza lasciare alle Regioni e agli enti locali un qualsiasi spazio di manovra. (...) Diversamente, attraverso l'imposizione di precisi vincoli di destinazione nell'utilizzo delle risorse da assegnare alle Regioni, si violerebbero i «criteri e limiti che presiedono all'attuale sistema di autonomia finanziaria regionale, delineato

dal nuovo art. 119 della Costituzione, che non consentono finanziamenti di scopo per finalità non riconducibili a funzioni di spettanza statale”» (sentenza n. 423 del 2004).

Additional possible questions:

- 1. What kind of constitutional controversies has the constitutional court been faced with in the recent years? Have you got any statistics about these cases? Which are the most controversial issues from a constitutional point of view in local and regional government matters?***

Nell'ultimo decennio la maggior parte delle questioni relative al complessivo sistema delle autonomie territoriali della Repubblica è stata affrontata in sede di giudizio di legittimità costituzionale in via principale e di giudizio per conflitto di attribuzione tra enti.

Per l'incidenza statistica di tali tipologie di giudizi sulla complessiva attività giurisdizionale della Corte si rimanda all'allegato materiale statistico.

- 2. With regard to Article 117 of the Constitution, what are the most controversial issues concerning concurrence between regions and the State for the sharing of competences? In your opinion are shared competences easy to implement? What are the main difficulties?***

Come ha efficacemente sottolineato la sentenza n. 303 del 2003, la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione ha radicalmente modificato il previgente assetto delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni: “Il nuovo art. 117 Cost. distribuisce le competenze legislative in base ad uno schema imperniato sulla enumerazione delle competenze statali; con un rovesciamento completo della previgente tecnica del riparto sono ora affidate alle Regioni, oltre alle funzioni concorrenti, le funzioni legislative residuali” (punto 2.1. del Considerato in diritto). Il nuovo assetto costituzionale è connotato dalla presenza di due fattori di criticità. Da un lato, tra le competenze espressamente attribuite allo Stato ve ne sono alcune (ad es. la tutela dell'ambiente, la tutela della concorrenza o la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale) che, lungi dall'essere riconducibili ad un unico ambito materiale, sono destinate, per la loro intrinseca vocazione finalistica, a tagliare trasversalmente l'ordinamento giuridico intrecciandosi necessariamente con la legislazione regionale. Dall'altro, l'accresciuta potestà legislativa delle Regioni si è risolta in un inevitabile incremento dei casi di concorso di competenze normative. In questo contesto, è toccato alla Corte ricavare dal sistema costituzionale i criteri atti a governare l'intreccio di discipline statali e regionali, criteri identificati nella prevalenza della materia o, in difetto, nel principio di leale collaborazione. Una persistente criticità del sistema può essere rinvenuta nel fatto che é per lo più affidata allo Stato ed alle Regioni la concreta attuazione del principio di leale collaborazione, in mancanza della quale resta attivabile esclusivamente il controllo di costituzionalità in via principale.

3. *Regarding Article 118 of the Constitution, is there a conflict concerning the sharing of administrative competences? How does the subsidiarity principle apply to administrative functions? What are the main difficulties?*

L'art. 118 Cost. assegna ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative. L'allocatione di queste ultime presso un superiore livello di governo può avvenire solo nel rispetto dei principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione. La giurisprudenza dell'ultimo decennio ha registrato numerosi casi di conflitto originati dall'attrazione in sussidiarietà di funzioni amministrative operata dallo Stato. La concreta applicazione del principio di sussidiarietà deve uniformarsi alle coordinate analiticamente descritte nella sentenza n. 303 del 2003 e costantemente ribadite dalla giurisprudenza successiva. La principale difficoltà riguarda la fase procedimentale in cui è richiesta la collaborazione tra Stato e Regione interessata e risiede, in particolare, nel mancato raggiungimento della prescritta intesa. In tale evenienza, il sistema rischia di paralizzarsi, fermo restando che l'unico rimedio individuato dalla Corte è quello giudiziale da instaurarsi attraverso un conflitto di attribuzione tra enti.

4. *Does the procedure of controlling the regional laws differ from national law? What is the importance of regional laws in the case law of constitutional courts?*

Nel sistema italiano di giustizia costituzionale non vi sono, in linea di massima, differenze tra il regime delle leggi statali e quello delle leggi regionali, entrambe assoggettate al controllo di costituzionalità della Corte dall'art. 134 Cost. Inoltre, l'art. 127 Cost. prevede il medesimo termine di 60 giorni dalla pubblicazione per l'impugnazione in via principale. Un aspetto differenziale inerisce, invece, ai vizi deducibili in sede di giudizio principale rispetto ai quali, anche nel nuovo assetto costituzionale, persiste un'asimmetria di posizione tra Stato e Regioni. Infatti, come efficacemente statuito nella sentenza n. 274 del 2003, il primo comma dell'art. 127 Cost. "continua a prevedere l'impugnazione da parte del Governo della legge regionale che "ecceda la competenza" della Regione", dovendosi "ravvisare tale «eccesso» nel contrasto della legge impugnata con qualsiasi principio costituzionale". Di contro, "Il secondo comma (...) concerne l'impugnazione, da parte della Regione, della legge dello Stato (o di altra Regione) che "leda la sua [cioè della Regione ricorrente] sfera di competenza", così conservando la diversità rispetto alla disciplina del ricorso dello Stato".

Per l'incidenza sulla complessiva attività giurisdizionale della Corte dei giudizi in via principale ed in via incidentale aventi ad oggetto leggi regionali, si rimanda all'allegato materiale statistico.

5. *What are main mechanisms of redress for local authorities?*

Gli enti locali, siccome privi di potestà legislative, non sono abilitati ad adire direttamente la Corte in sede di giudizio principale, che l'art. 134 Cost. riserva allo Stato ed alle Regioni. Tuttavia, tale formale preclusione non impedisce del tutto l'ingresso delle istanze locali nel giudizio di costituzionalità. Infatti, come ha riconosciuto la sentenza n. 196 del 2004, "la lesione delle competenze locali" é "potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle competenze regionali"; inoltre, l'art. 32, secondo comma, della legge n. 87 del 1953 (così come sostituito dall'art. 9, comma 2, della legge n. 131 del 2003) ha attribuito al Consiglio delle autonomie locali, configurato dal nuovo quarto comma dell'art. 123 Cost. "come organo necessario della Regione", "un potere di proposta alla Giunta regionale relativo

al promovimento dei giudizi di legittimità costituzionale in via diretta contro le leggi dello Stato”. La successiva sentenza n. 417 del 2005 ha ribadito la legittimazione delle Regioni a “denunciare la legge statale per la violazione di competenze degli enti locali” perché “«la stretta connessione, in particolare [...] in tema di finanza regionale e locale, tra le attribuzioni regionali e quelle delle autonomie locali consente di ritenere che la lesione delle competenze locali sia potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle competenze regionali»”.

6. *The Constitutional Court has interpreted the distribution of powers between the State and the regions broadly. For example, in its Decision No. 303/2003, the Court established that the State can take administrative responsibility away from a region on specific issues. In this case the court held that the rigid allocation of legislative competences established in the Constitution did not work. Could this be interpreted as a recentralisation of the legislative power? Could you give us examples from Constitutional Court decisions on conflict of competences between the State and the regions which were decided in favour of the regions?*

Non si ritiene che la sentenza n. 303 del 2003 possa essere interpretata come un atto di ricentralizzazione del potere legislativo, poiché la riallocazione delle funzioni amministrative, funzionale al compattamento ed al corretto funzionamento del sistema costituzionale, non solo si pone come necessario strumento di realizzazione delle esigenze di esercizio unitario delle funzioni stesse richiamate dall’art. 118 Cost., ma costituisce altresì coerente attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione che richiedono, per ciascuna funzione amministrativa, l’individuazione del livello di governo più adatto a corrispondere ai bisogni delle collettività locali. Peraltro, il *favor* regionalista che ha ispirato la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione è ben presente anche nella giurisprudenza costituzionale nella quale non poche decisioni hanno, da un lato, riaffermato la competenza legislativa delle Regioni in materie rimesse alla potestà concorrente e, specialmente, residuale (sentenza n. 255 del 2007) e, dall’altro, hanno sanzionato il difetto dei presupposti costituzionalmente richiesti per l’attrazione in sussidiarietà da parte dello Stato (sentenze nn. 215 del 2010 e 232 del 2011).

7. *Could you comment on your Court’s interpretation of the principle of subsidiarity as stipulated by the Italian Constitution (on the basis of Dec. nos. 303/2003, 62/2005, 108/2005, or some more recent decisions)?*

Si rinvia alle risposte *sub* domanda principale n. 3 e *sub* domande aggiuntive nn. 3 e 6.

8. *According to the plans to merge some regional entities as foreseen by the austerity measures, do you think that a fusion of municipalities implemented directly by the government - without popular or local authority consultation - will respect Articles 132 and 133. of the Constitution?*

La sentenza n. 214 del 2010 ha ribadito il consolidato principio della giurisprudenza costituzionale «secondo cui l’art. 133, secondo comma, della Costituzione, che nell’attribuire alla Regione il potere, con legge, di istituire «nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni», prescrive di sentire «le popolazioni interessate»,

«comporta, per le Regioni a statuto ordinario, l'obbligo di procedere a tal fine mediante *referendum* (...)». L'istituto referendario, infatti, garantisce «l'esigenza partecipativa delle popolazioni interessate» (...) anche per la mera modificazione delle circoscrizioni comunali (...) e pertanto il legislatore regionale dispone in materia soltanto del potere di regolare il procedimento che conduce alla variazione, ed in particolare di stabilire gli eventuali criteri per la individuazione delle "popolazioni interessate" al procedimento referendario (...).

Fermo il necessario rispetto del principio di consultazione delle popolazioni interessate, si ritiene che eventuali variazioni territoriali delle Regioni o degli enti locali imposte da esigenze di austerità possano avvenire solo adottando gli strumenti legislativi costituzionali o ordinari esplicitamente previsti a tal fine dagli artt. 132 e 133 Cost.

9. *Could you please specify the relation between regional and national law:*

- a. *In its Decision no. 2/2004-region Calabria and Decision no. 372/2004-region Tuscany, the Constitutional Court put forward some elements regarding the statutes of regions. Does the Constitution put any restrictions on the statutes of the regions? What is the margin of discretion left to regions to determine their own statutes?***

L'importanza della sentenza n. 2 del 2004 risiede sia nel forte riconoscimento della nuova dimensione e dell'accresciuto ruolo assunti dall'istituzione regionale nell'assetto costituzionale delineato dalla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, sia nella limpida definizione dei persistenti limiti imposti dalla Carta fondamentale alla potenziata autonomia delle Regioni. In proposito, la Corte ha chiarito (punto 3 del Considerato in diritto) che la fonte normativa statutaria si pone come una "speciale legge regionale caratterizzata da una particolare procedura di adozione e di controllo (...) e meglio definita nella ampiezza delle materie ad essa riservate, indicate nel primo e nel terzo comma dell'art. 123 della Costituzione (la determinazione della "forma di governo" e dei "principi fondamentali di organizzazione e funzionamento", la disciplina dell'"esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione", nonché "la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali", la disciplina del Consiglio delle autonomie locali). In questi ambiti la Regione dispone di un autonomo potere normativo per la configurazione di un ordinamento interno adeguato alle accresciute responsabilità delineate dal nuovo Titolo V della Costituzione ed alle attese di un'istituzione regionale decisamente migliorata sul piano della funzionalità e della sua stessa democraticità: dopo la riforma dell'art. 123 della Costituzione e la eliminazione della approvazione dello statuto regionale da parte del Parlamento, i limiti a questa rilevante autonomia normativa possono derivare solo da norme chiaramente deducibili dalla Costituzione, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare allorché ha negato che essa sia comprimibile "in mancanza di una disciplina costituzionale chiaramente riconoscibile" o "tramite non controllabili inferenze e deduzioni da concetti generali, assunti a priori" (...). Al tempo stesso, però, per ciò che riguarda il rapporto fra la potestà statutaria ed i suoi limiti, questa Corte ha chiarito che gli statuti regionali non solo, come tutte le norme giuridiche del nostro ordinamento, devono rispettare puntualmente "ogni disposizione della Costituzione", ma devono anche rispettarne lo spirito, in nome della pure costituzionalmente necessaria "armonia con la Costituzione" (...); ciò che, più

recentemente, ha trovato conferma nell'affermazione che gli statuti "dovranno essere in armonia con i precetti ed i principi tutti ricavabili dalla Costituzione"».

La successiva sentenza n. 372 del 2004 si è ulteriormente soffermata sulla valenza delle disposizioni statutarie, in particolare di quelle che esprimono dichiarazioni di intenti. La Corte ha osservato (punto 2 del Considerato in diritto) che «Il ruolo delle Regioni di rappresentanza generale degli interessi delle rispettive collettività (...) è (...) rilevante (...) ai fini «dell'esistenza, accanto ai contenuti necessari degli statuti regionali, di altri possibili contenuti, sia che risultino ricognitivi delle funzioni e dei compiti della Regione, sia che indichino aree di prioritario intervento politico o legislativo» (sentenza n. 2 del 2004); contenuti che talora si esprimono attraverso proclamazioni di finalità da perseguire. Ma la citata sentenza ha rilevato come sia opinabile la "misura dell'efficacia giuridica" di tali proclamazioni; tale dubbio va sciolto considerando che alle enunciazioni in esame, anche se materialmente inserite in un atto-fonte, non può essere riconosciuta alcuna efficacia giuridica, collocandosi esse precipuamente sul piano dei convincimenti espressivi delle diverse sensibilità politiche presenti nella comunità regionale al momento dell'approvazione dello statuto (...). D'altra parte, tali proclamazioni di obiettivi e di impegni non possono certo essere assimilate alle c.d. norme programmatiche della Costituzione, alle quali, per il loro valore di principio, sono stati generalmente riconosciuti non solo un valore programmatico nei confronti della futura disciplina legislativa, ma soprattutto una funzione di integrazione e di interpretazione delle norme vigenti. Qui però non siamo in presenza di Carte costituzionali, ma solo di fonti regionali "a competenza riservata e specializzata", cioè di statuti di autonomia, i quali, anche se costituzionalmente garantiti, debbono comunque "essere in armonia con i precetti ed i principi tutti ricavabili dalla Costituzione" (...). Se dunque si accolgono le premesse già formulate sul carattere non prescrittivo e non vincolante delle enunciazioni statutarie di questo tipo, ne deriva che esse esplicano una funzione, per così dire, di natura culturale o anche politica, ma certo non normativa».

L'effettivo rispetto dei limiti imposti dalla Costituzione all'autonomia statutaria regionale è garantito da quanto disposto dall'art. 123, secondo comma, ultimo periodo, Cost. che abilita il Governo della Repubblica a promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. Al riguardo, la sentenza n. 304 del 2002 ha rilevato che «la disciplina posta dall'art. 123 è chiara nelle sue linee portanti e realizza un assetto normativo unitario e compatto, in cui ciascuna previsione è assistita da una propria ragione costituzionale, e tutte si legano tra loro in un vincolo di coerenza sistematica, che disvela il ponderato equilibrio delle scelte del legislatore costituzionale. Da un lato, le istanze autonomistiche sono state pienamente appagate con l'attribuzione allo statuto di un valore giuridico che lo colloca al vertice delle fonti regionali e con la scomparsa dell'approvazione parlamentare; dall'altro, il principio di legalità costituzionale ha ricevuto una protezione adeguata alla speciale collocazione dello statuto nella gerarchia delle fonti regionali: la previsione di un controllo di legittimità costituzionale in via preventiva delle deliberazioni statutarie è intesa infatti ad impedire che eventuali vizi di legittimità dello statuto si riversino a cascata sull'attività legislativa e amministrativa della Regione, per le parti in cui queste siano destinate a trovare nello statuto medesimo il proprio fondamento esclusivo o concorrente». Per quanto concerne la tempistica dell'impugnativa statale, si è altresì precisato che «il ricorso proposto dal Governo prima che la deliberazione

statutaria sia entrata in vigore, ma nei trenta giorni dalla pubblicazione notiziale della deliberazione stessa sul bollettino ufficiale della Regione, è da ritenere ammissibile”.

b. According to Decisions no. 196/2003, no.313/2003, the Constitutional Court distinguishes between regional law and regional statutes. Is there a hierarchical relationship between the two?

La sottoposizione della legge regionale alle previsioni statutarie é agevolmente intuibile dalla particolare posizione che lo statuto occupa nel sistema delle fonti del diritto e che é stata efficacemente messa in rilievo dalla già citata sentenza n. 304 del 2002. In essa, la Corte ha specificato (punto 1 del Considerato in diritto) che “Ragioni di coerenza sistematica inducono a negare che il valore della legge regionale - inteso nel senso convenzionale di trattamento giuridico - sia in tutto assimilabile a quello degli statuti regionali, la peculiarità dei quali si fa evidente se si considerano le diverse innovazioni che li hanno coinvolti. Il legislatore del 1999 ha introdotto un procedimento aggravato di formazione dell'atto, imponendo al Consiglio regionale due successive deliberazioni a maggioranza assoluta, adottate ad intervallo non minore di due mesi; ha escluso il controllo preventivo del Governo, lasciando però che ad esso restasse assoggettata la generalità delle leggi regionali ed ha previsto in sua vece uno speciale controllo di legittimità da parte della Corte costituzionale; ha infine prefigurato una eventuale consultazione referendaria, sicché può dirsi che il procedimento di formazione richiami il modello che l'art. 138 della Costituzione delinea per le leggi di revisione costituzionale”. La successiva sentenza n. 188 del 2007 ha sottolineato che “l'art. 123 della Costituzione, quale modificato ad opera della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), e della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), prevede l'esistenza nell'ordinamento regionale ordinario di alcune vere e proprie riserve normative a favore della fonte statutaria rispetto alle competenze del legislatore regionale (...), il quale quindi è vincolato dalle scelte operate mediante questa speciale fonte normativa”. Infine, la recente sentenza n. 188 del 2011 ha espressamente riconosciuto nei seguenti termini la sussistenza di una relazione gerarchica tra statuto e legge regionale: “Il rapporto tra statuto e legge della Regione, quindi, è disegnato dalla Costituzione in termini sia di gerarchia, dato il «carattere fondamentale della fonte statutaria, comprovato dal procedimento aggravato previsto dall'art. 123, commi secondo e terzo, della Costituzione» (...), sia di competenza, in quanto l'art. 123 Cost. prevede «l'esistenza nell'ordinamento regionale ordinario di vere e proprie riserve normative a favore della fonte statutaria rispetto alle competenze del legislatore regionale»”. Si deve, inoltre, osservare che nella sentenza n. 313 del 2003 il rapporto tra statuto e legge regionale è messo in risalto con riferimento all'attribuzione della potestà regolamentare, che la legge costituzionale n. 1 del 1999 non imputa più al Consiglio regionale (detentore del potere legislativo), demandando la relativa scelta all'autonomia statutaria.

10. What is the status of Assessori (deputy mayors/presidents) in regions?

a. Are they considered to be elected representatives or nominated civil servants? Is the status of Assessori determined by regional authorities? Can Assessori be chosen from outside the regional council? If yes, are they always

politically accountable to a directly elected assembly? Can they be individually dismissed and, if so, is that dismissal provided by law?

L'art. 122, quinto comma, Cost. attribuisce al Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto il potere di nominare e revocare i componenti della sua Giunta (assessori). Non è previsto uno *status* giuridico univocamente definito degli assessori, i quali possono essere scelti tra i Consiglieri regionali (derivando da tale qualità la loro natura elettiva) ovvero tra persone estranee all'assemblea elettiva. Gli assessori sono comunque politicamente responsabili verso il Presidente della Giunta che detiene il potere di revoca; inoltre, si può ritenere che, in qualità di componenti della Giunta, partecipino della responsabilità politica del Presidente della Giunta verso il Consiglio regionale che, secondo quanto dispone l'art. 126, secondo e terzo comma, Cost., può approvare una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente eletto, costringendo alle dimissioni il Presidente stesso e la Giunta e determinando il contestuale scioglimento dell'assemblea elettiva. Al riguardo, è particolarmente significativa una questione così decisa nel senso della fondatezza dalla sentenza n. 12 del 2006: «La seconda censura di illegittimità avanzata dal Presidente del Consiglio dei ministri riguarda l'art. 45, comma 3, del citato statuto, il quale dispone che «Il Presidente della Giunta nel caso in cui il Consiglio sfiduci uno o più assessori provvede alla loro sostituzione». Secondo la difesa erariale, tale norma, vincolando il Presidente della Giunta ad adeguarsi alla volontà espressa dal Consiglio, risulterebbe incoerente con la scelta istituzionale della elezione a suffragio universale e diretto del vertice dell'esecutivo, sancita dall'art. 43, comma 2, del medesimo statuto. Poiché l'art. 122, quinto comma, Cost. attribuisce al Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto il potere di nomina e revoca dei componenti della Giunta stessa, la norma statutaria impugnata limiterebbe in modo illegittimo tale potere. La questione è fondata. Il quinto comma dell'art. 122 Cost. ha una struttura, lessicale e logica, semplice. Con il primo inciso viene attribuita alle Regioni la facoltà di prevedere nei propri statuti modi di elezione del Presidente diversi dal suffragio universale e diretto. Con il secondo inciso viene fissata una conseguenza necessaria dell'opzione in favore dell'elezione a suffragio universale e diretto, nel senso che il Presidente «eletto» nomina e revoca di sua iniziativa gli assessori. Non sembrano possibili altre interpretazioni di tale disposizione costituzionale, giacché la parola «eletto» non potrebbe riferirsi a qualsiasi tipo di elezione, con la conseguenza eccessiva che anche in caso di opzione per una forma di governo diversa da parte del singolo statuto regionale il Presidente conservasse il potere di nominare e revocare, in piena autonomia, i componenti della Giunta. Peraltro non si capirebbe l'inserimento dell'aggettivo «eletto», giacché sarebbe stato sufficiente, in caso di previsione generalizzata e generalizzabile, riferirsi, puramente e semplicemente, al Presidente della Giunta. La presenza del citato aggettivo indica un potere consequenziale e indefettibile proprio del Presidente individuato mediante voto popolare. Il corpo elettorale investe contemporaneamente il Presidente del potere esecutivo ed il Consiglio del potere legislativo e di controllo nei confronti del Presidente e della Giunta, sul presupposto dell'armonia dell'indirizzo politico presuntivamente garantita dalla simultanea elezione di entrambi nella medesima tornata elettorale e dai medesimi elettori. Il principio funzionale largamente noto con l'espressione *aut simul stabunt aut simul cadent* esclude che possano essere introdotti circuiti fiduciari collaterali ed accessori rispetto alla presuntiva unità di indirizzo politico derivante dalla contemporanea investitura popolare di Presidente e Consiglio. L'approvazione di una mozione di sfiducia da parte del secondo o le dimissioni del

primo fanno venir meno la presunzione di consonanza politica derivante dalla consultazione elettorale e rendono necessario, in modo coerente, un nuovo appello al popolo, al quale si chiede di restaurare il presupposto fondamentale della omogeneità di indirizzo politico che deve caratterizzare i programmi e le attività sia del Presidente che del Consiglio. Nel quadro prima delineato non trova posto la rottura di un ipotetico rapporto fiduciario tra Consiglio e singoli assessori, che si risolverebbe esclusivamente in una pura e semplice riduzione dei poteri spettanti al Presidente, investito della carica dal corpo elettorale proprio per il suo essere ed agire quale unico soggetto esponenziale del potere esecutivo nell'ambito della Regione, munito di poteri che lo rendono interamente responsabile, sul piano politico, dell'operato di tutti i componenti della Giunta. L'equilibrio tra poteri configurato nel modello disegnato dalla Costituzione verrebbe alterato se si privasse il Presidente della possibilità di scegliere e revocare discrezionalmente gli assessori della propria Giunta, del cui operato deve rispondere al Consiglio ed al corpo elettorale. Questa Corte ha chiarito che l'ammissibilità della mozione di sfiducia individuale al singolo ministro va inquadrata nella forma di governo parlamentare, che caratterizza la relazione tra Parlamento e Governo, consistente in un'articolazione di rapporti che fa perno sulla responsabilità collegiale del Governo e sulla responsabilità individuale dei ministri, entrambe esplicitamente contemplate nell'art. 95, secondo comma, Cost. (...). Da questo presupposto discende che la diversa forma di governo prevista dalla Costituzione per le Regioni e sinteticamente designata con le parole «Presidente eletto a suffragio universale e diretto» appare «caratterizzata dall'attribuzione ad esso di forti e tipici poteri per la gestione unitaria dell'indirizzo politico e amministrativo della Regione (nomina e revoca dei componenti della Giunta, potere di dimettersi facendo automaticamente sciogliere sia la Giunta che il Consiglio regionale)» (...). Una volta scelta la forma di governo, caratterizzata dall'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente, nei confronti del Consiglio esiste solo la responsabilità politica del Presidente stesso, nella cui figura istituzionale confluiscono la responsabilità collegiale della Giunta e la responsabilità individuale dei singoli assessori. La sfiducia individuale agli assessori si pone, di conseguenza, in contrasto con l'art. 122, quinto comma, Cost., in cui si riflettono i principi ispiratori dell'equilibrio costituzionale tra i supremi organi regionali derivante dall'investitura popolare del Presidente”.

b. Please specify the status of Assessori for provinces and municipalities. Is their status in accordance with Article 2 para. 1 of the Charter of the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe (Charter)?

Per quanto concerne lo *status* degli assessori provinciali e comunali vengono in rilievo, innanzitutto, le previsioni di cui al secondo e quarto comma dell'art. 46 del testo unico dell'ordinamento sugli enti locali (d.lgs. n. 267 del 2000): “Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione”; “Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio”.

Con riferimento alla responsabilità politica dell'organo esecutivo degli enti locali verso l'assemblea elettiva, l'art. 52, secondo comma, prevede che “Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di

sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. (...) Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario”.

La disciplina interna dello *status* degli assessori provinciali e comunali appare pienamente rispettosa del principio dell'autonomia locale sancito dall'art. 2, par. 1, della Carta europea dell'autonomia locale.

Più in generale, si deve osservare che il complessivo disegno costituzionale degli enti territoriali e l'insieme delle relative leggi attuative assicurano agli enti territoriali tutte le garanzie idonee a concretare il fondamentale principio stabilito dall'art. 5 Cost. che impegna la Repubblica a riconoscere e promuovere le autonomie locali, nonché ad adeguare i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

11. In numerous decisions (Dec. nos. 80/2011; 311/2009, 317/2009, 349/2007) the Constitutional Court elaborated on the status of the European Convention of Human Rights in the national legal system. Do you think that the Charter will be the subject of such Constitutional Court decisions in the near future?

Si rinvia alla risposta *sub* domanda principale n. 2